

DECISIONE (PESC) 2016/1990 DEL CONSIGLIO**del 14 novembre 2016****che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo* (EULEX KOSOVO)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 ⁽²⁾, che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC, ha prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018 e prevede un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del suo mandato in Kosovo fino al 14 dicembre 2016 e per il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro fino al 14 giugno 2017.
- (3) Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2017.
- (4) Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.
- (5) In virtù della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, nella presente decisione è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.
- (6) Le norme per la partecipazione alle procedure di appalto della missione e le norme di origine applicabili alle merci che essa acquista dovrebbero essere allineate alle disposizioni relative ad altre missioni civili PSDC.
- (7) È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.
- (8) L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).

